



ACCORDO DI RETE

FIBRA 4.0 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

ai sensi dell'art. 7 del DPR. 275/1999 e dell'art 7 comma 3 del D.lgs. 61/2017

Il giorno 9 luglio 2018 presso la Sala della comunicazione della sede Miur di Viale Trastevere 76/a a Roma i legali rappresentanti, o loro delegati, delle Istituzioni scolastiche di cui all'allegato A, parte integrante del presente documento, delle associazioni di categoria, degli altri Enti o realtà individuali e/o associative, in qualità di soci fondatori, di soci ordinari o di partner scientifici si accordano e si impegnano secondo quanto di seguito specificato.

ART 1 – Costituzione della rete di scuole denominata FIBRA 4.0, industria e artigianato per il made in Italy

1. Fra le istituzioni scolastiche in premessa è costituita una rete di scuole ai sensi dell'art. 7 del DPR. 275/1999 e dell'art 7 comma 3 del D.lgs. 61/2017 , con le seguenti finalità:
 - a. promuovere l'istruzione professionale in Italia, con particolare riferimento ai settori della produzione industriale ed artigianale;
 - b. condividere buone pratiche per la didattica e l'orientamento;
 - c. stabilire relazioni con le associazioni di categoria rappresentative delle aziende industriali ed artigianali del settore manifatturiero;
 - d. formulare proposte al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e alle Regioni per quanto di competenza;
 - e. rappresentare le esigenze degli istituti della rete a livello nazionale e regionale;
 - f. promuovere l'immagine degli istituti professionali ad indirizzo industriale e artigianale;
 - g. promuovere attività formative;
 - h. partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità di cui ai punti da a) a g) del presente comma.
2. La rete è denominata *Fibra 4.0 - Industria ed artigianato per l'Italia*. Nel seguito del presente accordo, se non diversamente specificato con la parola *rete* si intenderà la rete *Fibra 4.0 - Industria ed artigianato per l'Italia*.
3. La rete partecipa alle altre realtà associative nazionali con le altre reti di scuole, consorzi e associazioni autonome al fine di contribuire, in una visione generale, al rilancio degli Istituti professionali.

ART 2 – Scuola capofila

La scuola capofila è designata dall'assemblea della rete. La designazione è valida per tre anni.

1. In via transitoria, per un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo le funzioni di scuola capofila sono svolte dall'Istituto d'Istruzione Superiore Lancia di Borgosesia

2. La scuola capofila ha il compito di rappresentare la rete e dare seguito alle decisioni assunte ai sensi del presente accordo, salvo che tale compito sia assegnato ad altra istituzione secondo le modalità del presente accordo.
3. La scuola capofila si potrà riservare di non dare corso alle decisioni assunte ai sensi del presente accordo o di rimodulare gli interventi approvati qualora ravvisi la mancanza o l'insufficienza delle necessarie risorse finanziarie, umane, materiali o organizzative.

ART 3 – Soci fondatori

1. Le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo hanno la qualifica di Socio fondatore.
2. Possono sottoscrivere l'accordo in qualità di soci fondatori le Istituzioni scolastiche statali o paritarie che, a partire dall'a.s. 2018/19 avranno percorsi attivi di istruzione professionale ad indirizzo *Industria ed artigianato per il made in Italy* ai sensi del D. Lgs. n° 61/2017 anche in regime di offerta formativa regionale sussidiaria e complementare.
3. I soci fondatori rappresentano l'elettorato attivo e passivo della rete, sono i componenti dell'Assemblea nazionale e:
 - elaborano, condividono e sottoscrivono lo Statuto della rete;
 - scelgono, nella prima Assemblea, il logo e il nome da attribuire definitivamente alla rete;
 - eleggono, in Assemblea, gli organi della rete;
 - rispettano le deliberazioni degli stessi organi statuari di cui al succ. art. 6, compresi quelli della stessa Assemblea di cui fanno parte;
 - ferma restando la possibilità di recedere in qualsiasi momento, laddove prevista, versano la quota associativa e gli eventuali contributi deliberati per l'esercizio di gestione delle attività;
 - ove richiesto, i soci fondatori avranno precedenza nel mettere a disposizione della rete, competenze professionali e strutture per iniziative comuni.

ART 4 – Soci ordinari

Alla rete le istituzioni scolastiche potranno partecipare anche in qualità di soci ordinari purché:

1. Si considerino anch'esse equiparate ai percorsi di *Industria e artigianato per il made in Italy* di cui al comma 1 e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivati presso gli istituti professionali in regime di sussidiarietà che prevedano il rilascio di qualifiche correlate all'indirizzo *Industria e artigianato per il made in Italy* ai sensi del D. Lgs. n° 61/2017 e dei regolamenti ivi previsti, ancorché non ancora emanati al momento della stipula del presente accordo.
2. Possono rientrare tra i soci ordinari (come tra i soci fondatori) centri di formazione professionale regionali, CPIA, ecc. purché aventi percorsi afferenti a quelle del precedente comma.
3. I soci ordinari possono, in occasione dell'Assemblea nazionale annuale, decidere di aderire alla rete in qualità di soci fondatori.
4. Nell'ambito delle attività decisionali della rete i soci ordinari possono intervenire solo con funzione consultiva in presenza o facendo pervenire i loro pareri.
5. I soci ordinari possono partecipare alle iniziative promosse dalla rete ed anche alle Assemblee nazionali ma non vengono computati nel numero legale necessario per la validità delle attività deliberative.

ART 5 – Partner scientifici

1. Possono partecipare alla rete come partners scientifici le università o loro articolazione, gli enti (anche locali) o gli istituti di ricerca, le associazioni professionali e di categoria, le aziende del settore manifatturiero e le agenzie formative che abbiano l'interesse di promuovere l'istruzione professionale in Italia e i rapporti fra istruzione professionale e settore manifatturiero.

2. Possono altresì partecipare alla rete in qualità di partners scientifici scuole ad indirizzo professionale di altri paesi.
3. I partners scientifici sono ammessi all'atto della costituzione della rete oppure successivamente ammessi previa accettazione del presente accordo ed approvazione da parte dell'assemblea della rete.

ART 6 –Organi della rete

Gli organi della rete sono i seguenti:

1. **Presidente, Vicepresidente e Segretario** eletti dall'Assemblea. In via transitoria, per l'a.s. 2018/19 il Presidente della rete è il legale rappresentante dell'Istituto capofila di cui all'art. 2, lo stesso presidente individua i due vicepresidenti e il segretario.
2. **Assemblea nazionale della rete** composta dai soci fondatori per le attività deliberative, dai soci ordinari e dai partner scientifici per tutte le altre attività.
3. Il **Consiglio di gestione della rete o Comitato tecnico scientifico** composto dal Presidente, dal vicepresidente, dal segretario e da almeno tre componenti (fino ad un massimo di 8) l'assemblea e/o tra cui, all'occorrenza, da un DSGA dell'Istituto capofila e/o per funzioni consultive da uno o più rappresentanti i partner scientifici e i rappresentanti regionali della rete.
4. Altri organi

- a. Il **Coordinamento Nazionale della rete** composto dal Presidente nazionale, dal vicepresidente, dal segretario e dai **Presidenti regionali** individuati dalle rispettive assemblee regionali. Tale organo, ove opportunamente delegato e giuste intese con le assemblee regionali che rappresentano, può deliberare in apposite riunioni validamente convocate dal Presidente.

Il vicepresidente viene eletto in seno ai componenti il coordinamento Nazionale.

- b. Il **Collegio dei revisori** composto dal Presidente nazionale, dai vicepresidenti, dal segretario e da due Presidenti regionali individuati, a rotazione, secondo incarichi triennali. Del collegio possono fare parte i DSGA eventualmente coinvolti nelle operazioni amministrative-contabili delle attività. I Presidenti regionali incaricati non potranno rivestire, per la durata del mandato, altri incarichi all'interno della rete.

- c. Il **comitato tecnico scientifico**

- Il comitato tecnico scientifico è costituito da non più di 5 membri nominati dall'assemblea della rete e rimane in carica per tre anni, a partire da settembre 2019-20

- Il comitato scientifico può essere integrato in caso di necessità e per specifiche attività con ulteriori figure provenienti dalle scuole della rete, dalle università, dagli enti di ricerca, dalle aziende e dalle associazioni di categoria.

- Il comitato tecnico scientifico nomina il presidente all'inizio della prima seduta.

- Il comitato tecnico scientifico persegue le finalità di cui all'art. 1 comma 1 con i seguenti strumenti:

- a. sviluppo delle relazioni col sistema delle imprese, con le istituzioni e con i decisori politici;
- b. analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
- c. redazione di documenti;
- d. ricerca finanziamenti per progetti e iniziative da proporre alla rete
- e. decisioni in merito alla partecipazione a bandi e avvisi pubblici coerenti con le finalità della rete.

Le riunioni del Coordinamento Nazionale, del Consiglio di gestione e del Collegio dei revisori possono avvenire anche on-line.

Per il primo anno, in via transitoria, il Presidente individua autonomamente i componenti del Collegio dei revisori fermi restando i principi di compatibilità e la necessaria trasparenza nell'informazione che sarà riservata ai componenti l'Assemblea nazionale.

Gli incarichi successivi a quelli del primo anno avranno validità triennale e saranno attribuiti a seguito di una fase elettiva che avverrà in occasione dell'Assemblea nazionale che si terrà entro il mese di luglio 2019. Nell'ambito di questa riunione sarà adottato anche lo Statuto della rete ove saranno specificati in modo più dettagliato i compiti, i diritti e i doveri dei singoli organi e loro componenti, le modalità di convocazione, ecc.

ART 7 – Assemblea della rete

1. L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci fondatori per le funzioni deliberative, dai soci ordinari e dai partners scientifici ed è presieduta dal legale rappresentante della scuola capofila.
2. L'assemblea della rete si riunisce almeno una volta l'anno.
3. L'assemblea della rete è valida purché regolarmente convocata indipendentemente dal numero dei presenti.
4. L'assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti.
5. I membri della rete possono farsi rappresentare per delega.
6. L'assemblea della rete nomina il comitato tecnico scientifico, approva i bilanci e designa la scuola capofila.
7. L'assemblea può emanare un Regolamento o Statuto nel rispetto del presente accordo e delle norme vigenti.

ART 8 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie della rete sono costituite dai fondi ricevuti da soggetti pubblici e/o privati per le finalità di cui all'art. 1 comma 1 e sono amministrate dalla scuola capofila, che ne rende conto annualmente.
2. Salvo che sia previsto dai progetti che la rete sta attuando o da necessità legate al funzionamento della stessa associazione nessun compenso, né rimborso spese è dovuto ai membri degli organi della rete per la partecipazione alle riunioni.
3. Un eventuale contributo per il funzionamento della rete potrà essere stabilito dall'assemblea. Nel caso in cui l'assemblea stabilisca di chiedere un contributo per il funzionamento della rete sarà facoltà dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei partners scientifici, nel caso non volessero contribuire, di lasciare la rete con semplice comunicazione scritta alla scuola capofila entro 30 giorni.

ART 9 – Validità dell'accordo di rete

Il presente accordo di rete è valido per dieci anni dalla data di prima sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente fino all'atto dello scioglimento che può intervenire, con decreto motivato del Presidente, secondo precisa volontà dell'Assemblea.

ART 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente accordo si fa riferimento alle norme vigenti.

2. Per le controversie che dovessero verificarsi in relazione al presente accordo la competenza è attribuita al foro di Torino.

Il Presidente pro-tempore della rete nazionale
D.S. IIS Vincenzo Lancia di Borgosesia
Prof. Carmelo Profetto
F.to digitalmente

Segretario pro-tempore
con funzioni di coordinamento e verbalizzazione
Prof. Avv. Giuseppe Notaristefani (IIS Lancia)

Luogo e data, _____

Letto, confermato e sottoscritto
Firma del D.S. _____

Numero delibera del Consiglio di Istituto _____ del _____